

Penale Sent. Sez. 5 Num. 22839 Anno 2019

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: ROMANO MICHELE

Data Udiienza: 17/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

De Domenico Davide, nato a Milano il 14/04/1971

avverso la sentenza del 23/10/2017 della Corte di appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza del 19 giugno 2014 del Tribunale di Messina nella parte in cui ha condannato Davide De Domenico per il delitto di cui agli artt. 110, 48 e 479 cod. pen. (capo e) alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

In particolare, al De Domenico si contesta di avere indotto in errore il notaio Antonietta Ardizzone sulla propria identità, mostrandole un documento di identità falsificato, in occasione della formazione dell'atto pubblico con il quale, in data



23 maggio 2008, il De Domenico, spacciandosi per Daniele Giunta, vendeva un immobile a Giuseppe Battaglia, impersonato da altro soggetto che per lui si spacciava mediante altro falso documento di identità, in tal modo inducendo il notaio ad affermare nell'atto pubblico di avere ricevuto da Daniele Giunta e Giuseppe Battaglia dichiarazioni di volontà negoziale che essi mai le avevano reso.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Davide De Domenico, a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un unico motivo con il quale sostiene che il fatto per il quale egli è stato condannato deve più correttamente essere qualificato quale violazione dell'art. 483 cod. pen. atteso che la volontà negoziale delle parti non rientra tra i requisiti dell'atto pubblico per i quali il notaio può e deve esercitare un'attività di accertamento; si tratterebbe, quindi, di un'ipotesi di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico punita dall'art. 483 cod. pen.. Non rileva, sostiene il ricorrente, che egli si sia presentato al notaio sotto mentite spoglie in quanto l'oggetto del falso, ossia la mendace volontà negoziale, può prescindere dalla circostanza della vera identità del dichiarante, potendo sussistere anche nel caso di riserva mentale da parte del soggetto realmente proprietario dell'immobile e non essendo soggetto a verifiche, quanto alla sua veridicità, da parte del notaio. Peraltro, l'effetto traslativo si era verificato a seguito della stipula e della trascrizione dell'atto notarile, nonostante la falsa identità dei contraenti.

Per effetto della riqualificazione del delitto quale violazione dell'art. 483 cod. pen. la prescrizione doveva ritenersi maturata in conseguenza della minor pena edittale.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

E' ben vero che si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. qualora l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato, mentre si configura l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, concerne fatti che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell'atto pubblico come proveniente dal privato, sicché l'attestazione del pubblico ufficiale è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato che è l'autore immediato della falsità (Sez. 1, n. 2222 del 26/05/1987, Crespi, Rv. 17632101).



Nel caso di specie, tuttavia, risulta evidente dalla imputazione che oggetto della falsità non è costituito dalle dichiarazioni negoziali in sè, ma dalla loro riconducibilità a coloro che nell'atto vengono indicati quali parti del contratto di compravendita, ossia Daniele Giunta e Giuseppe Battaglia. Il De Domenico e l'altro soggetto rimasto ignoto hanno infatti preso parte all'atto notarile inducendo in errore il notaio sulla loro reale identità; il notaio Ardizzone ha creduto che all'atto prendessero parte quali contraenti il Giunta ed il Battaglia in quanto indotto in errore dal De Domenico e dal suo complice che si sono ad essi sostituiti utilizzando falsi documenti di identità.

L'identità dei contraenti viene attestata dal notaio nell'atto pubblico e deve costituire oggetto di accertamento da parte del pubblico ufficiale, essendo tale verifica imposta dall'art. 49 legge 16 febbraio 1913, n. 89 (così come modificato dalla legge n. 333/1976) che stabilisce, infatti, che «il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.».

Ne consegue che correttamente il delitto è stato qualificato quale concorso in falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, di cui agli artt. 110, 48 e 479 cod. pen. e che conseguentemente non può applicarsi il minor termine di prescrizione per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen..

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/04/2019.

Il Consigliere estensore

Il Presidente